

Avv. Cosimo Recchia

Corso Umberto I, 127- 74123 - TARANTO

tel. e fax: 099.4521536

pec: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it

e-mail: avv.cosimorecchia@gmail.com

legale
u.p.e.
Com.
Sg. Sec.

COPIA

8/4

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

nell'interesse della "AL.C. MODUGNO S.r.l.", società di progetto costituita ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. n. 163/2006, con sede in Noci (BA) alla Via G. Di Vittorio nn. 1/C - 1/D (c.f./p.iva 07270390722 - REA n. 545131), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Stefano Intini (c.f. NTN STF 54L17 F915A), rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Cosimo Recchia del Foro di Taranto (c.f. RCC CSM 69E19 E038T - p.e.c. recchia.cosimo@oravta.legalmail.it), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Sammichele di Bari (BA) alla Via Vito Di Cosmo n. 36 presso lo studio dell'avv. Donato Rossetti,

contro

il COMUNE DI MODUGNO (c.f. 80017070725 - p.iva 03684810728), in persona del legale rappresentante *pro tempore* per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione comunale in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16.

Fatto e diritto.

a. Nel programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2004/2006, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 05 aprile 2004, il Comune di Modugno inseriva taluni interventi da realizzarsi con lo strumento del c.d. *project financing*. Tra questi figurava -in particolare- quello relativo alla costruzione di un edificio residenziale da destinare ad alloggi per la locale compagnia dei carabinieri.

Con determinazione dirigenziale n. 163/RD/III Sett. veniva dunque approvato il relativo avviso indicativo, in seguito regolarmente pubblicato.

Entro il termine previsto da detto avviso, la INEDIL S.r.l. - con sede in Noci (BA) alla Via G. Pastore n. 1- presentava una proposta di intervento ai sensi dell'allora vigente art. 37-bis della l. n. 109/1994.

CITTA DI MODUGNO
Prot. N. 15522

8 APR 2015

Cat.....Clas.....
Fasc.....Sottofasc.....

Mandato: avv. Cosimo Recchia, da Voi previamente informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, Vi nomino procuratore e difensore nel giudizio di cui al presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare ed accettare la rinuncia agli atti del giudizio. Vi autorizzo, inoltre, a nominare altri avvocati con uguali poteri, ritenendo sin d'ora per rato e valido il Vostro operato, nonché quello degli avvocati da Voi designati quali sostituti.

Inoltre, preventivamente informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/03, Vi autorizzo quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, ed a comunicare gli stessi ai Vostri collaboratori ed eventuali sostituti ed a diffondere detti dati nell'adempimento del presente incarico.

Eleggo domicilio con Voi in Sammichele di Bari alla Via Vito Di Cosmo n. 36 presso lo studio dell'avv. Donato Rossetti.

Taranto il
AL.C. MODUGNO S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
E' AUTENTICA

Al termine del procedimento di valutazione delle diverse proposte presentate dagli operatori economici interessati alla realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione comunale dichiarava di pubblico interesse la proposta presentata dalla INEDIL S.r.l. e nominava quest'ultima soggetto promotore dell'intervento in parola (deliberazione di G.C. n. 50 del 09 maggio 2006).

Con determinazione dirigenziale n. 242/RD/III Sett. del 09/10/2007 veniva dunque aggiudicata in favore della stessa INEDIL S.r.l. la concessione, atteso che la gara indetta ai sensi dell'art. 37-quater della citata l. n. 109/1994 era andata deserta.

b. In data 05 marzo 2008 la INEDIL S.r.l. ed il Comune di Modugno sottoscrivevano l'atto di convenzione per la progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione alloggi attigui alla caserma carabinieri della compagnia di Modugno e gestione servizi manutentivi edili parti comuni dell'opera a rogito del Segretario Generale dell'Ente [Rep. n. 2593].

Il piano economico-finanziario allegato, come per legge, all'atto di convenzione conteneva il seguente Quadro economico del progetto preliminare allegato alla proposta di *project financing* del dicembre 2004:

Importo Lavoro

Opere edili	€ 462.852,89
Opere strutturali	€ 308.878,40
Impianto ventilazione e riscaldamento	€ 138.719,97
Impianto idrico fognante ed antincendio	€ 56.311,32
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 70.959,86
	€ 1.037.722,44

di cui per attuazione di piani di sicurezza € 51.886,12

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prog. Preliminare	€ 32.434,80
Prog. Definitiva	€ 56.647,42
Prog. Esecutiva	€ 34.603,99
Direz Lavori	€ 51.468,71
Prime indicaz sicurezza	€ 2.493,08
Coordin progett	€ 18.698,12
Coordin esecuz	€ 31.163,53
Contabilità	€ 13.500,07
Collaudo statico	€ 5.006,84
Collaudo tecn-amm	€ 6.202,09

Relazione e ind. Geologiche € 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 258.718,65

Contributo 2% INARCASSA € 5.174,37

Oneri ex art. 18 € 7.028,72

Opere non suscettibili di preventiva determinazione € 1.032,72

€ 271.954,46

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA

€ 1.309.676,90

IVA 210% Importo lavori € 207.544,49

IVA 20% su spese tecniche € 52.778,60

€ 260.323,09

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA

€ 1.570.000,00

Nello specifico, il piano fissava l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento a partire da condizioni che - sostanzialmente- possono così riassumersi:

- la durata del rapporto concessorio fissato in 17 anni a partire dalla sottoscrizione della convenzione;
- il cronoprogramma della concessione, che prevedeva complessivamente 18 mesi per la progettazione, la sua approvazione e la realizzazione delle opere, e 186 mesi di gestione in cui percepire il canone previsto dall'art.11 della convenzione;
- il valore del canone annuo previsto dall'art. 11 della convenzione (pari ad euro 180.000,00) e la sua rivalutazione annua nella misura prevista dall'art. 22 della convenzione (2,3%);
- il permanere delle condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario indicate nell'art. 20 della convenzione.

c. In data 02 maggio 2008, e perciò entro i termini previsti all'art. 4 della convenzione e all'art. 8 del capitolato speciale prestazionale, la INEDIL S.r.l. trasmetteva alla p.A. il progetto definitivo delle opere.

Il maggior grado di definizione di tale livello di progettazione, elaborato conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 554/1999 (applicabile *ratione temporis*), consentiva la redazione di un computo metrico estimativo sulla scorta dei seguenti prezzi unitari:

1. per i materiali e le lavorazioni già previsti nel progetto preliminare, salva l'eccezione di cui alla successiva lett. b, i prezzi unitari desunti dal listino ARIAP 2004 (listino in vigore al momento della redazione della proposta) aggiornati utilizzando la variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale registrata dall'ISTAT e calcolata come rapporto tra il valore dell'indice nel 2007 (dato disponibile più recente) e il valore dell'indice nel 2004 (anno di redazione della proposta), detratta

l'alea del 5% per convenzione a carico del Concessionario dell'opera;

2. per i soli materiali e lavorazioni, quali ad esempio l'acciaio in barre tonde per c.a., già previsti nel progetto preliminare, ma i cui prezzi avevano subito nel periodo di tempo considerato variazioni percentuali considerevoli per effetto di circostanze eccezionali, il meccanismo di adeguamento dei prezzi unitari previsto dall'art. 133, quarto comma, d.lgs. 163/2006.

Conseguentemente, il quadro economico del progetto definitivo risultava impostato nei termini che seguono:

Importo Lavoro

Opere edili	€	555.618,49
Opere strutturali	€	605.826,12
Sistemazioni esterne	€	219.481,76
Impianto idrico fognante, antincendio, ventilaz. e riscaldamento	€	115.706,48
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€	65.811,51
		€ 1.562.444,36

di cui per attuazione di piani di sicurezza € 54.149,98

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prog. Preliminare	€	35.501,13
Prog. Definitiva	€	64.706,79
Prog. Esecutiva	€	46.544,89
Direz. Lavori	€	60.211,26
Prime indicaz. sicurezza	€	3.494,15
Coordin. progett.	€	29.206,15
Coordin. esecuz.	€	43.676,92
Contabilità	€	17.219,17
Collaudo statico	€	5.174,26
Collaudo tecn.-amm.	€	11.541,21
Relazione e ind. Geologiche	€	6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 323.775,93

Contributo 2% INARCASSA	€	6.475,52
Oneri ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	€	31.248,89
Allacciamenti a reti utenze urbane	€	65.000,00
Opere non suscettibili di preventiva determinazione	€	2.516,14
		€ 429.016,48

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA € 1.991.460,84

IVA 20% Importo lavori	€	312.488,87
IVA 20% su spese tecniche	€	66.050,29
		€ 378.539,16

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA € 2.370.000,00

d. Con deliberazione di G.C. n. 39 del 17/03/2009, trasmessa al concessionario con nota prot. n. 17765 del 02/04/2009,

l'Amministrazione Comunale di Modugno approvava -in evidente ritardo rispetto alla tempistica contrattualmente convenuta- il progetto definitivo presentato dal Concessionario dell'opera.

Ed il mancato rispetto dei termini per l'approvazione del progetto definitivo, sanciti dall'art. 13 della convenzione, abilitava il concessionario a richiedere una revisione della convenzione con aumento della durata della concessione.

Invero, una revisione dell'ammontare del canone annuo a carico del Comune e/o della durata della convenzione, si imponeva anche per effetto della sensibile variazione (registrata in sede di elaborazione del progetto definitivo) dell'importo dei lavori e del valore dell'investimento, eccedenti la misura fissata dall'art. 21 dell'atto di convenzione.

Tanto, è appena il caso di rammentarlo, al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

e. Con nota prot. n. 23396 del 30 aprile 2009 il Dirigente del III settore, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo e della consegna dell'area interessata dall'intervento, autorizzava la INEDIL S.r.l. alla esecuzione dei lavori preliminari alla realizzazione dell'opera.

Va peraltro aggiunto che nel corso della redazione del progetto esecutivo, venivano riscontrate ulteriori variazioni delle condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario descritte all'art. 20 della convenzione.

In particolare, si registravano:

- la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera B.: quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta. [essendo sopravvenute modifiche legislative e normative tali da comportare aumenti delle quantità di particolari lavorazioni e/o considerevoli aumenti su particolari lavorazioni, per effetto delle: 1) nuove norme tecniche per le costruzioni (strutture antisismiche) disciplinate dal D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, che oltre alla ridefinizione

delle strutture comportavano nuove scelte architettoniche coordinate ad esse; 2) nuove norme in materia di ambiente (conferimento a discarica di rifiuti da attività di cantiere) disciplinate da D. Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 17/2007; 3) norme su efficienza energetica (migliori caratteristiche energetiche degli immobili) disciplinate dal D.Lgs. n. 311/2006, che comportavano diverse scelte sui "pacchetti" delle murature e sulle tipologie di infissi nonché su particolari impianti a maggiore efficienza energetica;

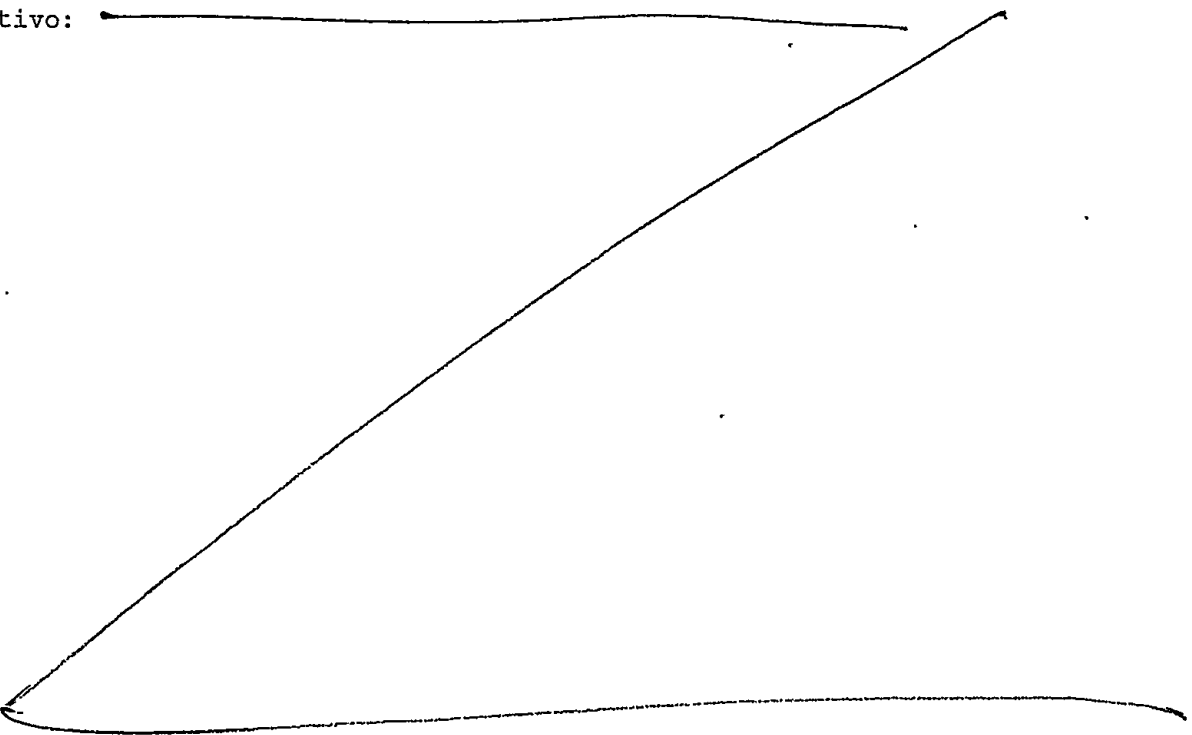
- la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera D.: rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e la costruzione dell'opera nei tempi previsti nel cronoprogramma e del piano economico-finanziario;
- la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera E.: assenza di caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili rispetto a quelle accertate in sede di progettazione preliminare nonché di rinvenimento di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere (le indagini geognostiche effettuate sul campo avevano evidenziato una natura del terreno differente rispetto a quanto previsto nelle relazioni geologiche a corredo dei precedenti livelli progettuali. L'effettiva natura del suolo, con consistente presenza di roccia, comportava un sensibile aumento dei costi di scavo).

La sostanziale rivisitazione progettuale dell'opera (imposta dalle variazioni sopra citate) ed il notevole lasso di tempo intercorso tra la presentazione della proposta (2004) e la redazione del progetto esecutivo (2009), rendevano inapplicabile qualsiasi meccanismo di aggiornamento dei prezzi unitari applicati in sede di progetto preliminare, poiché sarebbero emersi valori economici percettibilmente differenti rispetto ai costi reali rilevabili sul mercato.

Dunque, in ossequio al combinato disposto degli artt. 34 e 43 del menzionato d.P.R. n. 554/1999 [a tenore dei quali "La sti-

ma sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata (dovendo intendersi per "correnti" i listini in vigore al momento della redazione del progetto definitivo) e "Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità", nella redazione del computo metrico estimativo veniva utilizzato quale elenco prezzi unitario il listino prezzi regionale della Regione Puglia 2008 in vigore, non solo al momento della redazione del progetto esecutivo, ma addirittura già al momento della approvazione del progetto definitivo con la richiamata d.G.C. n. 39/2009.

In data 25 giugno [^]2009, e cioè entro i termini previsti all'art. 4 della convenzione e all'art. 9 del capitolato speciale prestazionale, la INEDIL S.r.l. trasmetteva il progetto esecutivo delle opere comprensivo del seguente nuovo quadro economico, derivante -come detto- dall'applicazione dei prezzi ricavati del citato listino prezzi regionale della Regione Puglia 2008 alle quantità già computate per il progetto definitivo:



Importo Lavoro

Opere edili	€	855.743,01	
Opere strutturali	€	713.813,20	
Sistemazioni esterne	€	269.663,12	
Opere Impiantistiche	€	204.370,81	
			€ 2.043.590,14

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prog. Architettonica	€	58.088,11	
Prog. Strutturale	€	44.420,36	
Prog. Impianti	€	26.323,13	
Prog. Sistemaz. Esterne	€	18.238,37	
Direz Lavori	€	71.581,22	
Sicurezza ex D.Lgs. 81/08	€	83.629,13	
Misure e Contabilità	€	22.640,03	
Collaudo statico	€	9.400,62	
Collaudo tecn-amm	€	12.124,58	
Relazione ind. Geologiche	€	6.500,00	
Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL	€	352.945,55	

Contributo 2% INARCASSA	€	7.058,91	
Incentivo ex art 92. Comma 5	€	40.871,80	
Allacciamenti a reti utenze urbane	€	65.000,00	

Opere non suscettibili di preventiva determinazione	€	5.814,68	
			€ 471.690,94

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA € **2.515.281,08**

IVA 20% Importo lavori	€	408.718,03	
IVA 20% su spese tecniche	€	72.000,89	
			€ 480.718,92

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA € **2.996.000,00**

f. Con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 558/2009 del 30 giugno 2009, trasmessa solo con nota prot. n. 44706 del 03 settembre 2010, l'Amministrazione Comunale di Modugno ap-

provava il progetto esecutivo, ma per un importo dell'investimento pari a quello del progetto definitivo già approvato con la ridetta deliberazione di G.C. n. 39 del 17 marzo 2009.

g. Sotto diverso profilo, va segnalato che i progettisti e la direzione lavori, in fase di esecuzione, ritenevano di introdurre, dopo confronti verbali con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, una serie di lavorazioni e migliorie riguardanti aspetti marginali e non sostanziali dell'opera, necessari ad adeguare la struttura alle norme sul contenimento energetico.

In particolare tali interventi concernevano:

- migliorie su elementi progettuali già presenti, tra cui, a titolo esemplificativo: 1) sostituzione dei portoncini capostala con porte blindate; 2) sostituzione delle lampade a servizio degli spazi comuni condominiali con lampade a basso consumo per anticipare gli obblighi previsti dalla L. 244/09; 3) potenziamento dell'illuminazione esterna a servizio dei camminamenti condominiali; 4) perseguimento di una classe energetica, ex D.Lgs. n. 311/2006, più alta attraverso la sostituzione dell'impianto classico con un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, la scelta di infissi con vetri di sicurezza a bassa remissività con marcatura CE e la scelta di "pacchetti" di murature di tamponamento a maggiore isolamento termico; 5) sostituzione delle mappette in cls con mappette in pietra maggiormente durature e con minori problemi manutentivi; 6) scelta di infissi con maggiori dimensioni per aumentare l'illuminazione naturale degli immobili; 7) inserimento di un numero maggiore di porte scorrevoli a scomparsa per ottimizzare gli spazi interni.
- Opere e lavorazioni aggiuntive, tra cui, a titolo esemplificativo: 1) ridefinizione delle quote di progetto con inserimento di rampe di accesso a servizio dei diversamente abili; 2) diversa collocazione del vano a-

scensore, anche a causa della nuova definizione delle strutture, e inserimento di nuova ringhiera a servizio del vano scala; 3) impianto di condizionamento a servizio degli alloggi; 4) elettrificazione e comando a motore a servizio delle tapparelle, delle saracinesche dei box e del cancello di accesso alla rampa del piano interrato; 5) inserimento di prese stagne e rubinetti di adduzione idrica sui balconi degli alloggi; 6) montaggio di fotocellule al piano interrato per rilevazione di movimento e accensione automatico dell'illuminazione; 7) verniciatura delle ringhiere zincate per limitare gli interventi manutentivi futuri.

h. Con nota prot. n. 114/10 Dir IS pg del 21 aprile 2010, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21164 del 22 aprile 2010, la Società concessionaria richiedeva ai sensi dell'art. 21 dell'atto di convenzione la revisione della stessa attraverso la rideterminazione del canone annuo previsto all'art. 22 e la proroga del termine di scadenza del rapporto concessorio di cui all'art. 3, come meglio esposto nella relazione di riequilibrio economico-finanziario ad essa allegata.

Nello specifico, la richiesta di riequilibrio indicava quale importo dell'investimento quello evidenziato nel seguente quadro economico (che contempla oltre alle opere previste e computate nel progetto esecutivo presentato l'introduzione delle migliorie sopra menzionate per € 113.140,58 oltre IVA e ulteriori somme derivate);

Importo Lavoro

Opere edili	€ 1.224.897,15
Opere strutturali	€ 593.343,02
Impianto termico	€ 127.383,77
Impianto idrico fognante, antincendio, ecc.	€ 83.767,86
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 131.101,16
	€ 2.160.492,96

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prog. Edile	€ 77.741,25
Prog. Strutturale	€ 46.034,37
Prog. Impianti	€ 38.803,30
Direz Lavori	€ 69.956,23
Oneri Sicurezza ex D.Lgs. 81/2001	€ 81.736,93
Contabilità e misure	€ 24.486,63
Collaudo statico	€ 8.178,31
Collaudo tecn-amm	€ 15.525,81
Relazione e ind. Geologiche	€ 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 368.962,83

Contributo 2% INARCASSA € 7.379,26

Incentivo ex art 92. Comma 5 € 43.209,86

Allacciamenti a reti utenze urbane € 65.000,00

Opere non suscettibili di preventiva determinazione € 2.588,08

€ 487.140,03

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA

€ 2.647.632,99

IVA 20% Importo lavori € 432.098,59

IVA 20% su spese tecniche € 75.268,42

€ 507.367,01

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA

€ 3.155.000,00

In data 18 novembre 2010 veniva poi trasmesso al Comune di Modugno, e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 59916, il Certificato di ultimazione dei lavori completo del computo delle ridette modifiche migliorative.

i. In via interlocutoria, con nota prot. n. 37272 del 22 luglio 2011, il Responsabile del Procedimento richiedeva alla INEDIL S.r.l. di trasmettere un'ipotesi di revisione ed aggiornamento del Piano economico-finanziario dell'intervento per l'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. N. 558/2009, ipotesi che prevedesse la doppia possibilità di mantenere il periodo di concessione già fissato nella proposta iniziale (pari a 17 anni) e con adeguamento del canone o in alternativa mantenere il canone fissato in convenzione per tutto il periodo della concessione che ovviamente dovrà adeguatamente prolungarsi.

Nel riscontrare tale nota, la società INEDIL S.r.l. confermava peraltro integralmente la riserva espressa nella nota del 21 aprile 2010 e riportata e confermata, ai sensi dell'art. 174 del d.P.R. n. 554/1999, nella Relazione sul conto finale del 14 giugno 2011.

l. Con nota prot. n. 02/12 Dir IS dn del 19 gennaio 2012 veniva comunicata all'Ente Concedente la costituzione della società di progetto A.L.C. Modugno S.r.l., la quale subentrava ad ogni effetto nel rapporto concessorio, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

m. Con nota prot. n. 9488 del 15 febbraio 2013, il Dirigente del III Settore LL.PP.-Manutenzione e Servizi ed il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Modugno richiedevano alla A.L.C. Modugno S.r.l. di trasmettere una relazione di riequilibrio economico-finanziario dell'intervento per l'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. n. 558/2009, che prevedesse la sola ipotesi di proroga del termine di scadenza del rapporto concessorio, lasciando inalterato l'importo della rata annua di canone.

Con propria nota del 21 febbraio 2013, confermando e ribadendo la riserva espressa dalla originaria società concessionaria, la INEDIL S.r.l., con la nota del 21 aprile 2010 (riportata e confermata, ai sensi dell'art. 174 del d.P.R. n. 554/1999, nella Relazione sul conto finale del 14 giugno 2011), la società di progetto A.L.C. Modugno S.r.l. riscontrava la richie-

sta dell'Amministrazione Comunale trasmettendo una nuova ipotesi di riequilibrio economico-finanziario della concessione, che a fronte dell'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. n. 558/2009 prevedeva una nuova durata della concessione.

n. A seguito della comunicazione del 21 maggio 2013 prot. 26573, con la quale il Ministero dell'Interno comunicava al Comune di Modugno -in via definitiva- la propria impossibilità ad assumere impegni ed oneri relativi alla locazione della struttura quale sede per alloggi del personale di stanza presso la Compagnia di Modugno, ed in considerazione della urgente ed improrogabile necessità di provvedere al trasferimento di alcuni uffici comunali, con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18 ottobre 2013, pubblicata il successivo 30 ottobre 2013 (avente ad oggetto " Gestione organizzativa degli immobili comunali. - Atto di indirizzo"), veniva conferito incarico al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di verificare la sussistenza delle condizioni tecniche necessarie per consentire l'utilizzo della Palazzina, realizzata dalla società INEDIL s.r.l. in virtù della convenzione Rep. 2593, quale sede di uffici comunali, attesa la sopravvenuta impossibilità di seguire la originaria destinazione per causa non imputabile all'Ente. Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Servizi e Manutenzioni, a seguito di opportune verifiche, confermava la sussistenza delle condizioni per l'utilizzo dell'immobile quale sede di uffici comunali e con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07 aprile 2014, il Comune di Modugno prendeva atto delle risultanze istruttorie ed esprimeva atto di indirizzo ai Responsabili dei Servizi LL.PP. e Patrimonio al fine di attivare tutte le procedure necessarie per consentire il trasferimento degli uffici comunali presso l'immobile originariamente destinato ad alloggi per i Carabinieri della Compagnia di Modugno.

Ebbene, pur confermando le perplessità già espresse nella nota del 13 dicembre 2013 [in cui si evidenziava che "l'invocato cambio di destinazione d'uso dell'immobile in concessione non

riveste affatto quel carattere di neutralità (sotto il profilo sia giuridico che economico) che gli si vorrebbe attribuire con la nota in riferimento (basti solo pensare all'aggravamento per il concessionario degli oneri di manutenzione ordinaria determinati dalla modificazione degli immobili da private dimore a pubblici uffici)"]], preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di mutare la destinazione d'uso dell'immobile, la Società di progetto odierna ricorrente riteneva doveroso predisporre una nuova ipotesi di riequilibrio economico finanziario della concessione caratterizzata da una rimodulazione delle caratteristiche del servizio e della gestione indicate nella proposta progettuale allegata all'atto di convenzione del 05 marzo 2008 (Rep. 2593).

In particolare, secondo tale ennesima ipotesi, in considerazione delle mutate condizioni concessorie, la società concessionaria avrebbe provveduto unicamente alla pulizia delle aree esterne condominiali, di talché, a far data dalla stipula del necessario atto di integrazione alla convenzione in essere, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, sia edili che impiantistiche, dell'intera palazzina sarebbero state a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale concedente.

L'allegato piano economico-finanziario di riequilibrio, a partire dall'importo dell'investimento al lordo di IVA di € 2.996.000,00, desunto dal quadro economico relativo al progetto esecutivo trasmesso con nota del 25/06/2009, perseguiva il riequilibrio dell'intervento lasciando inalterato il canone, ma prolungando adeguatamente il periodo di concessione.

Difatti, partendo dalla struttura del PEF allegato alla proposta della INEDIL S.r.l. veniva costruita una nuova ipotesi di piano economico-finanziario, tenendo conto dell'attuale situazione della concessione, del mercato finanziario nonché della volontà dell'Amministrazione Comunale di variare la destinazione d'uso degli immobili e della conseguente rideterminazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, a partire dalle seguenti condizioni:

- il canone annuo per il primo anno di concessione è fissato dall'atto di convenzione in € 180.000,00 oltre IVA come per legge e, sulla base del meccanismo di aggiornamento fissato all'art. 22 della convenzione, è rideterminato per l'anno 2012 (primo anno di gestione) in € 197.140,13 ($€ 180.000,00 \times (1 + 2,3\%)^4$);
- il cronoprogramma della concessione, prevede una fase di 46 mesi per la progettazione, la sua approvazione e la realizzazione delle opere e una fase di gestione, a partire dal 01/01/2012, in cui percepire il canone previsto dall'art.11 della convenzione;
- una rivalutazione annua del canone pari al 2,3% annuo (ai sensi dell'art. 22 della convenzione).

In considerazione del quadro economico dell'investimento trasmesso in data 25 giugno 2009 unitamente al progetto esecutivo, nel nuovo PEF di riequilibrio venivano considerate quali fonti di finanziamento un Equity (apporto di mezzi propri dall'investitore) pari a circa il 23% dell'investimento, in misura maggiore rispetto alla proposta del 2004, e un finanziamento a m/l termine dell'77% circa. Tale impostazione era anche imposta dai mutati scenari finanziari. Gli oneri finanziari complessivi, comunque, scontavano un tasso medio lievemente più alto, legato all'attuale mercato finanziario e al nuovo orizzonte temporale che passato da 12 a 20 anni di ammortamento più 18 mesi di pre-ammortamento.

Così come per i costi di investimento, anche per i costi operativi (oneri di manutenzione previsti in convenzione) venivano considerati, per il periodo di concessione già trascorso, valori desunti dagli attuali costi reali e comunque in linea con la quantificazione degli stessi indicata nell'elaborato "Caratteristiche del servizio e della gestione" allegata all'atto di convenzione. In considerazione della rimodulazione delle attività di gestione e di servizio, che prevedono a carico del Concessionario unicamente la pulizia aree esterne condominiali, mentre tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, sia edili che impiantistiche, dell'intera palazzina saranno a totale cura e spese

dell'Amministrazione Comunale concedente, a partire dall'ottavo anno di concessione (2015) i costi operativi venivano opportunamente rideterminati e ridotti.

Per far fronte ai costi operativi e di investimento non coperti dal canone annuo e/o dal finanziamento soci, nei primi anni di gestione veniva previsto il ricorso a finanziamenti bancari a breve termine fino ad un tetto massimo di € 400.000,00, ipotizzando un tasso debitorio del 6%.

Come tasso inflativo medio previsto nell'orizzonte temporale della concessione si assumeva la media della variazione dell'indice FOI registrata dall'ISTAT pari al 2,3%.

Come piano degli investimenti e cronoprogramma della concessione, si considerava che la convenzione era stata sottoscritta nel marzo 2008 (e con essa aveva avuto inizio la concessione), i lavori erano iniziati nel 2009 e conclusi entro la fine del 2010, e che gli immobili erano stati resi disponibili a partire dal 01 gennaio 2012, primo anno in cui era stato versato il canone annuo da parte dell'Amministrazione comunale.

Piano di Investimento				
Voci di investimento	Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE
	2008	2009	2010	
Opere edili		€ 427.871,51	€ 427.871,51	€ 855.743,01
Opere strutturali		€ 475.875,47	€ 237.937,73	€ 713.813,20
Opere impiantistiche		€ 68.123,60	€ 136.247,21	€ 204.370,81
Sistemazioni esterne		€ -	€ 269.863,12	€ 269.863,12
Prog. Preliminare		€ 35.577,84		€ 35.577,84
Prog. Definitiva		€ 64.845,03		€ 64.845,03
Prog. Esecutiva		€ 48.645,45		€ 48.645,45
Direz. Lavori		€ 34.041,00	€ 37.530,32	€ 71.581,22
Oneri sicurezza ex D.lgs 81/2008		€ 57.523,41	€ 28.105,72	€ 85.629,13
Contabilità e misure		€ 10.768,02	€ 11.873,11	€ 22.640,03
Collaudo statico		€ 4.470,05	€ 4.929,07	€ 9.400,82
Collaudo tecnico-amministrativo		€ 5.768,09	€ 6.358,40	€ 12.126,58
Relazione e ind. Geologica	€ 2.000,00	€ 4.600,00		€ 6.600,00
Contributo 2% INARCASSA	€ 40,00	€ 5.282,78	€ 1.736,13	€ 7.059,91
Oneri ex art. 62 D.Lgs. 163/2006		€ 10.437,41	€ 21.434,39	€ 40.871,80
Allacciamenti			€ 65.000,00	€ 65.000,00
Opere non suscettibili di preventiva determinazione			€ 5.814,89	€ 5.814,89
Oneri assicurativi	€ 3.867,03			€ 3.867,03
TOTALE	€ 5.807,03	€ 1.260.729,71	€ 1.252.511,37	€ 2.519.149,11

IVAsu Investimenti	Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE
IVA 20% sui lavori	€ -	€ 194.374,12	€ 214.343,91	€ 408.718,03
IVA 20% sui servizi	€ 408,00	€ 63.894,34	€ 17.708,55	€ 72.000,89
totale IVA	€ 408,00	€ 248.259,46	€ 232.052,46	€ 480.718,92

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA (IVA 20%): € 2.519.149,11 - IVA (IVA 20%): € 480.718,92 - TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA: € 2.038.430,19

Fissati questi parametri, il riequilibrio economico-finanziario dell'investimento veniva perseguito solo intervenendo sulla durata della concessione.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dall'Amministrazione Comunale con la nota prot. 0009488 del 15 febbraio 2013 (ultima richiesta di ipotesi di riequilibrio inviata al Concessionario), la volontà di non intervenire sull'importo del canone annuo comportava la necessità di interventi di versamenti soci in conto capitale per complessivi € 170.000,00, finalizzati alla copertura delle pesanti perdite registrate e/o previste nei primi esercizi di concessione.

La nuova ipotesi di piano economico-finanziario mostrava come la durata della concessione, che consente di perseguire il "rapporto VAN investitore/Investimento" obiettivo fissato, era pari a 37 anni e 10 mesi, per complessivi 38 esercizi (il primo di 10 mesi) e precisamente dal 05 marzo 2008 al 31 dicembre 2045.

Per la determinazione del VAN investitore era stato considerato un tasso di rendimento richiesto, o atteso, del capitale proprio del 6% (nettamente inferiore a quello considerato per il PEF del 2004, ma compatibile con gli attuali scenari finanziari), da cui, unitamente al tasso del capitale di debito indicato nel presente PEF, era stato calcolato un costo ponderato del capitale (WACC) del 4,34%.

Sulla base dei flussi finanziari relativi all'investitore (equity, finanziamenti soci, distribuzione dei dividendi ecc.) e del WACC dell'intervento, mantenendo un valore medio di tesoreria disponibile in linea con le ipotesi del 2004, il V.A.N. dell'investitore nei 38 esercizi di concessione, secondo i valori presenti nel PEF, ammontava a € 495.436,83.

Ne consegue che con una durata della concessione di 37 anni e 10 mesi (dal 05/03/2008 al 31/12/2045) e con una fase di gestione di 408 mesi, in cui percepire n. 34 canoni annui aggiornabili annualmente secondo l'art. 20 della convenzione (dal 2012 al 2045), a fronte di un investimento al netto di IVA di € 2.515.281,08, si registrava un "rapporto VAN investitore/Investimento" pari al 20%.

o. Ebbene, malgrado la disponibilità mostrata dalla odierna ricorrente a soddisfare le esigenze manifestate dalla p.A. concedente (disponibilità che si è tradotta in una fattiva collaborazione per l'individuazione di soluzioni di riequilibrio del piano economico-finanziario compatibili con le risorse dell'Ente), il Comune di Modugno -a tutt'oggi- non si è ancora espresso in ordine alla richiesta di revisione avanzata dalla Concessionaria nel lontano 2010.e successivamente reiterata.

La qual cosa integra di certo gli estremi dell'inadempimento contrattuale, atteso che -a mente del combinato disposto degli artt. 17 e 21 della convenzione sottoscritta *inter partes*- la deliberazione sull'istanza di revisione doveva intervenire entro 20 giorni dalla formulazione della stessa.

Stando così le cose alla AL.C. Modugno S.r.l. non resterebbe altro da fare che promuovere azione di merito finalizzata all'accertamento del proprio diritto al riequilibrio del piano economico-finanziario posto a base del contratto di concessione sottoscritto con il Comune di Modugno, alla quantificazione dei maggiori importi conseguentemente dovuti da quest'ultimo a titolo di canone annuale, nonché all'accertamento e ristoro dei danni patiti per effetto del denunciato contegno soprasessorio ed inerte illegittimamente serbato dall'Amministrazione comunale di Modugno.

Ciò nonostante, prima di intraprendere la via del contenzioso di merito, ritiene la deducente doveroso esperire un ulteriore tentativo di definizione bonaria della vicenda mediante il ricorso all'istituto di cui all'art. 696 bis del codice di procedura civile, a mente del cui primo comma -come noto- <<L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al

deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti>>.

Ed a tal proposito, al fine di prevenire eventuali strumentali eccezioni in punto di rito, sia consentito evidenziare sin d'ora che non possono esservi dubbi in ordine alla cognizione dell'Ill.mo Giudice adito, giacché come precisato dalla Suprema Corte <<Nel nuovo quadro normativo (D.Lgs. n. 163 del 2006 - Codice degli appalti), non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera (o di costruzione e gestione congiunte), ma sussiste l'unica categoria della "concessione di lavori pubblici", ove prevale il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l'attività organizzativa e direttiva dell'opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione "in quanto, ormai, la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario, come risulta dall'art. 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria" (L. n. 109 del 1994, art. 31 bis; art. 133, c. 1, lett. e), n. 1 C.P.A. - D.Lgs. n. 104/2010)>> (Cass. civile, SS.UU., Ordinanza 09 novembre 2012, n. 19391).

In altri termini, è interesse della ricorrente richiedere una consulenza tecnica che -in contraddittorio con la p.A.- determini, in relazione alle diverse ipotesi di ammontare dell'investimento suscettibile di ristoro, il quantum del canone dovuto a durata della concessione inalterata ovvero, in alternativa, il numero di canoni annuali dovuti ad importo degli stessi immutato.

P.T.Q.M.

voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle Parti, disporre consulenza tecnica preventiva ai

fini della composizione della lite e -conseguentemente- porre al nominando Consulente Tecnico d'Ufficio i seguenti quesiti:

- 1) determini il C.T.U. l'ammontare del canone annuo dovuto, a durata della concessione invariata, dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico-finanziario che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto definitivo approvato con d.G.C. n. 39/2009 (euro 2.370.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010;
- 2) determini il C.T.U. l'ammontare del canone annuo dovuto, a durata della concessione invariata, dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto esecutivo presentato dal Concessionario (euro 2.996.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010;
- 3) determini il C.T.U. il numero dei canoni (di ammontare invariato rispetto a quello fissato in convenzione di concessione) complessivamente dovuti dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto definitivo approvato con d.G.C. n. 39/2009 (euro 2.370.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010;

- 4) determini il C.T.U. il numero dei canoni (di ammontare invariato rispetto a quello fissato in convenzione di concessione) complessivamente dovuti dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto esecutivo presentato dal Concessionario (euro 2.996.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010

In via istruttoria, e con riserva di ulteriori produzioni in prosieguo di procedimento e di nomina del proprio Consulente Tecnico di Parte entro il momento di inizio delle operazioni peritali, si allegano al proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) convenzione di concessione del 05 marzo 2008; 2) determinazione dirigenziale n. 558/2009; 3) nota INEDIL S.r.l. del 21 aprile 2010; 4) nota Comune di Modugno del 03 settembre 2010; 5) certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010; 6) nota ALC. Modugno S.r.l. del 23 gennaio 2012; 7) nota della ALC. Modugno S.r.l. del 24 maggio 2012; 8) nota Comune di Modugno del 08 ottobre 2012; 9) nota Comune di Modugno del 15 febbraio 2013; 10) diffida della ALC. Modugno S.r.l. del 16 aprile 2013; 11) diffida della ALC. Modugno S.r.l. del 16 giugno 2014.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 1.585.000,00 e che - pertanto - il contributo unificato di iscrizione a ruolo va assolto nella misura di € 843,00 (pari al 50% di € 1.686,00).

Salvo ogni altro diritto azione o ragione.

Taranto, lì 29 dicembre 2014.

Avv. Cosimo Recchia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, 10 FEB 2015
IL FUNZIONARIO CANCELLARIO
LORENZA CALABRESE

Avv. Cosimo Recchia

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI NR. 1721/2015

IL PRESIDENTE DELEGATO

letto il ricorso che precede e ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art.

696 bis c.p.c.;

dispone consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali o di fatto illecito specificate in ricorso;

nomina consulente tecnico *Ing. Leopoldo MAGARELLI*

residente in

fissa il giorno *24/3/15* ore 10 per la comparizione delle parti e del

c.t.u.; nonché per il giuramento di rito, davanti a sé nel proprio ufficio, previo versamento al predetto c.t.u. CTU da parte del ricorrente della somma di Euro 250,00, quale anticipo per spese ed onorari;

fissa lo stesso giorno alle ore 16,00 per l'inizio delle operazioni, ed il termine di giorni sessanta, dal suddetto, per il deposito della relazione di consulenza;

ordina che il ricorso ed il presente decreto vengano notificati, a cura e spese del ricorrente, alla controparte e al consulente almeno sette giorni prima della data del giuramento.

Bari,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Del

dr. Nicola MAGALETTI

Depositato in Cancelleria

Bari, *16* FEB 2015

IL CANCELLIERE C2

Lucianna LUCCI

IL F. ZIOARIO GIUDIZIARIO
Canc. *PISANI*

1/10/2015

Verbale del 24 marzo 2015

È presente per il ricorso ed in sostituzione
dell'Avv. Cosimo Recchia, l'Avv. Renato Rossini.
È altresì presente il nominato C.T.U. Ing. Pasquale
Maurilli il quale osserva l'incorretto l'Avv. Rossini
esibisce e deposita originale del nuovo nota, preso
per via telematica ai sensi della L. 53/94 al quale
si riporta ed insiste per le richieste ivi formulate;
di cui è nota nuova propria C.T.P. l'Ing. Arch. Nazzari,
Perini con studio in Alghero (SS) alla Via
Forte e Trino 119, (cod. fisc. PRRMAN31ESSA143P
P.IVA 06611020725). Nessuno è comparso per il
Comune di Rodulano.

F. Got

Nonché la ha ~~provenuta~~ ottenuta
del lung. st. 1/2 bilaterale, unita
per i ~~tralicci~~ ~~adempimenti~~
di ~~notarile~~ del 1/10/2015

F. Got

P.P.V.
ING. PASQUALE MAURILLI
F. Got

ECOPIAI
GARI 3 APR. 2015
AL FUNZIONARIO
Carmela Pisani
Carmela Pisani



Studio
Avv. Ross
Santini

RELATA DI NOTIFICA: Bari

Istante l'Avv.to Cosimo Recchia, nella qualità in atti, io sottoscritto U.G. addetto all'U.U.N. della Corte di Appello di Bari, legalmente richiesto, ho notificato copia conforme del suesteso ricorso con pedissequo provvedimento del Tribunale Civile e Penale di Bari nr. 1721/2015 RG. del Presidente Delegato Dott. N. Magaletti depositato il 16.02.2015 nonché verbale d'udienza del 24.03.2015 al COMUNE DI MODUGNO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Comunale in MODUGNO (BA) alla P.zza del Popolo, n. 16 ivi recandomi e consegnando copia a mani delle *pre TALEO Lucia, - carica*

della ricazione dgt att - maggio 08/04/15

CORTE DI APPELLO BARI
UFFICIALE GIUSTIZIARIO B3
Dr. Fabrizio Ingleto

Studio Legale
Legale
in Bari
tele di B

APR 2015

5627

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Servizio Legale-Contenzioso

CITTA' DI MODUGNO	
Prot. N.	11478
12 MAR 2015	
Cat.	Clas.
Fase	Sottofase

Lì, 11/3/2015

Al Responsabile del Servizio 5 LL.PP.
Arch. Donato Di Noia

SEDE

Si trasmette in allegato ricorso presentato dall'Avv. Cosimo Recchia per acquisire gli atti necessari ai fini di causa.

Nel contempo si chiede se vi sono contatti per un bonario componimento.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
LEGALE-CONTENZIOSO
Avv. Cristina CARLUCCI

AL.
S292.
COT4.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: "Per conto di: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it" <posta.certificata@legalmail.it>

Data: 06/03/2015 12:33

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

CITTA' DI MODUGNO Prot. N. 10300
9 MAR 2015
Clas.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/03/2015 alle ore 12:33:12 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e' stato inviato da "recchia.cosimo@oravta.legalmail.it" indirizzato a:
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1157697874.1764013895.1425641592224vliaspec04@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Legalmail certified email message

On 2015-03-06 at 12:33:12 (+0100) the message "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" was sent by "recchia.cosimo@oravta.legalmail.it" and addressed to:
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached with the name postacert.eml or Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.

Message ID: 1157697874.1764013895.1425641592224vliaspec04@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

—postacert.eml—

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: COSIMO RECCHIA <recchia.cosimo@oravta.legalmail.it>

Data: 06/03/2015 12:33

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Avv. Cosimo Recchia
Corso Umberto I, 127 - 74123 Taranto
tel. e fax 099/4521536
pec: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it
e-mail: avv.cosimorecchia@gmail.com
contatto Skype: avv.cosimorecchia

si della Legge 241/90 si nomina,

responsabile del Procedimento

Code - Trasmissione con

nuova al Resp. G. Servizio S

. P.P. per acquisizione

con incenerimento a.i.fas

5 conge - 11/10/10

decreto di 11/10/10

adun. x accordo

sup. ordinamento -

14/8/2013 Q

Nota di riservatezza: il contenuto di questo messaggio e dei suoi allegati ? da considerarsi strettamente riservato, destinato esclusivamente ai soggetti sopra indicati. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, deve restituirlo immediatamente al mittente, eliminandone l'originale. Qualsiasi forma di diffusione dei dati, dei fatti e delle notizie apprese, infatti, ? assolutamente vietata e perseguita ai sensi della normativa sulla privacy.

—Allegati:—

daticert.xml	810 bytes
postacert.eml	1,4 MB
ricorso_ex_art._696_bis_cpc.pdf.p7m	920 KB
relata_di_notifica.pdf.p7m	143 KB

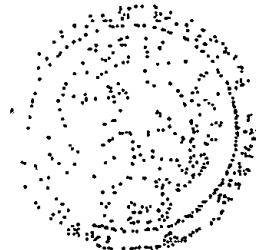
Avv. Cosimo Recchia

Corso Umberto I, 127- 74123 - **TARANTO**

tel. e fax: 099.4321536

pec: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it

e-mail: avv.cosimorecchia@gmail.com



ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

nell'interesse della "AL.C. MODUGNO S.r.l.", società di progetto costituita ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. n. 163/2006, con sede in Noci (BA) alla Via G. Di Vittorio nn. 1/C - 1/D (c.f./p.iva 07270390722 - REA n. 545131), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Stefano Intini (c.f. NTN STF 54L17 F915A), rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Cosimo Recchia del Foro di Taranto (c.f. RCC CSM 69E19 E038T - p.e.c. recchia.cosimo@oravta.legalmail.it); unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Sammichele di Bari (BA) alla Via Vito Di Cosmo n. 36 presso lo studio dell'avv. Donato Rossetti,

contro

il COMUNE DI MODUGNO (c.f. 80017070725 - p.iva 03684810728), in persona del legale rappresentante *pro tempore* per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione comunale in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16.

Fatto e diritto.

a. Nel programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2004/2006, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 05 aprile 2004, il Comune di Modugno inseriva taluni interventi da realizzarsi con lo strumento del c.d. *project financing*. Tra questi figurava -in particolare- quello relativo alla costruzione di un edificio residenziale da destinare ad alloggi per la locale compagnia dei carabinieri.

Con determinazione dirigenziale n. 163/RD/III Sett. veniva dunque approvato il relativo avviso indicativo, in seguito regolarmente pubblicato.

Entro il termine previsto da detto avviso, la INEDIL S.r.l. - con sede in Noci (BA) alla Via G. Pastore n. 1- presentava una proposta di intervento ai sensi dell'allora vigente art. 37-bis della l. n. 109/1994.

Mandato: avv. Cosimo Recchia, da Voi previamente formato ai sensi dell'art. comma, del d.lgs. n. 28/ della possibilità di ricorrere procedimento di mediazione previsto e dei benefici scali di cui agli artt. 17 del medesimo decreto, Vi mino procuratore e difensore nel giudizio di cui al presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella transigere, conciliare ed accettare la rinuncia agli atti giudizio. Vi autorizzo, inoltre a nominare altri avvocati uguali poteri, ritenendo d'ora per rito e valido il vostro operato, nonché quelli degli avvocati da Voi designati quali sostituti.

Inoltre, preventivamente formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196. Vi autorizzo quale titolare trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o l'eventuale componimento bonario della presente lite, a comunicare gli stessi ai vostri collaboratori ed eventuale sostituti ed a diffondere i dati nell'adempimento del presente incarico.

Eleggo domicilio con Voi Sammichele di Bari alla Via Vito Di Cosmo n. 36 presso studio dell'avv. Donato Rossetti.

AL.C. MODUGNO S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
E' ATTESTATA

Al termine del procedimento di valutazione delle diverse proposte presentate dagli operatori economici interessati alla realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione comunale dichiarava di pubblico interesse la proposta presentata dalla INEDIL S.r.l. e nominava quest'ultima soggetto promotore dell'intervento in parola (deliberazione di G.C. n. 50 del 09 maggio 2006).

Con determinazione dirigenziale n. 242/RD/III Sett. del 09/10/2007 veniva dunque aggiudicata in favore della stessa INEDIL S.r.l. la concessione, atteso che la gara indetta ai sensi dell'art. 37-quater della citata l. n. 109/1994 era andata deserta.

b. In data 05 marzo 2008 la INEDIL S.r.l. ed il Comune di Modugno sottoscrivevano l'atto di convenzione per la progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione alloggi attigui alla caserma carabinieri della compagnia di Modugno e gestione servizi manutentivi edili parti comuni dell'opera a rogito del Segretario Generale dell'Ente [Rep. n. 2593].

Il piano economico-finanziario allegato, come per legge, all'atto di convenzione conteneva il seguente Quadro economico del progetto preliminare allegato alla proposta di *project financing* del dicembre 2004:

Importo Lavoro

Opere edili	€ 462.852,89
Opere strutturali	€ 308.878,40
Impianto ventilazione e riscaldamento	€ 138.719,97
Impianto idrico fognante ed antincendio	€ 56.311,32
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 70.959,86
	€ 1.037.722,44

di cui per attuazione di piani di sicurezza € 51.886,12

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prog. Preliminare	€ 32.434,80
Prog. Definitiva	€ 56.647,42
Prog. Esecutiva	€ 34.603,99
Direz Lavori	€ 51.468,71
Prime indicaz sicurezza	€ 2.493,08
Coordin progett	€ 18.698,12
Coordin esecuz	€ 31.163,53
Contabilità	€ 13.500,07
Collaudo statico	€ 5.006,84
Collaudo tecn-amm	€ 6.202,09

Relazione e ind. Geologiche € 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 258.718,65

Contributo 2% INARCASSA € 5.174,37

Oneri ex art. 18 € 7.028,72

Opere non suscettibili di preventiva determinazione € 1.032,72

€ 271.954,46

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA

€ 1.309.676,90

IVA 210% Importo lavori € 207.544,49

IVA 20% su spese tecniche € 52.778,60

€ 260.323,09

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA

€ 1.570.000,00

Nello specifico, il piano fissava l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento a partire da condizioni che - sostanzialmente - possono così riassumersi:

- la durata del rapporto concessorio fissato in 17 anni a partire dalla sottoscrizione della convenzione;
- il cronoprogramma della concessione, che prevedeva complessivamente 18 mesi per la progettazione, la sua approvazione e la realizzazione delle opere, e 186 mesi di gestione in cui percepire il canone previsto dall'art. 11 della convenzione;
- il valore del canone annuo previsto dall'art. 11 della convenzione (pari ad euro 180.000,00) e la sua rivalutazione annua nella misura prevista dall'art. 22 della convenzione (2,3%);
- il permanere delle condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario indicate nell'art. 20 della convenzione.

c. In data 02 maggio 2008, e perciò entro i termini previsti all'art. 4 della convenzione e all'art. 8 del capitolato speciale prestazionale, la INEDIL S.r.l. trasmetteva alla p.A. il progetto definitivo delle opere.

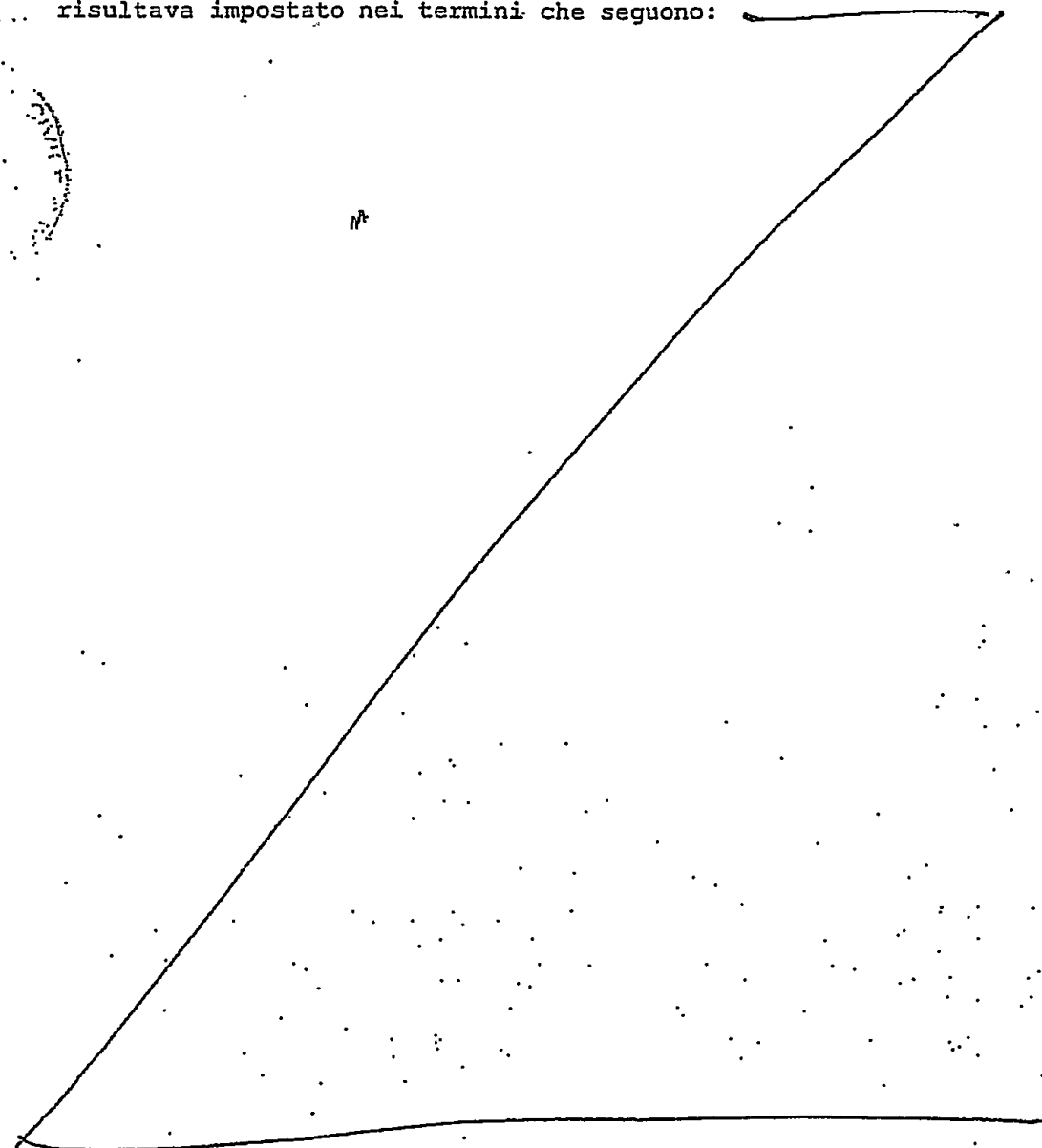
Il maggior grado di definizione di tale livello di progettazione, elaborato conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 554/1999 (applicabile *ratione temporis*), consentiva la redazione di un computo metrico estimativo sulla scorta dei seguenti prezzi unitari:

1. per i materiali e le lavorazioni già previsti nel progetto preliminare, salva l'eccezione di cui alla successiva lett. b, i prezzi unitari desunti dal listino ARTAP 2004 (listino in vigore al momento della redazione della proposta) aggiornati utilizzando la variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale registrata dall'ISTAT e calcolata come rapporto tra il valore dell'indice nel 2007 (dato disponibile più recente) e il valore dell'indice nel 2004 (anno di redazione della proposta), detratta

l'alea del 5% per convenzione a carico del Concessionario dell'opera;

2. per i soli materiali e lavorazioni, quali ad esempio l'acciaio in barre tonde per c.a., già previsti nel progetto preliminare, ma i cui prezzi avevano subito nel periodo di tempo considerato variazioni percentuali considerevoli per effetto di circostanze eccezionali, il meccanismo di adeguamento dei prezzi unitari previsto dall'art. 133, quarto comma, d.lgs. 163/2006.

Conseguentemente, il quadro economico del progetto definitivo risultava impostato nei termini che seguono:



Importo Lavoro

Opere edili	€ 555.618,49
Opere strutturali	€ 605.826,12
Sistemazioni esterne	€ 219.481,76
Impianto idrico fognante, antincendio, ventilaz. e riscaldamenti	€ 115.706,48
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 65.811,51
	€ 1.562.444,36

di cui per attuazione di piani di sicurezza € 54.149,98

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prog. Preliminare	€ 35.501,13
Prog. Definitiva	€ 64.706,79
Prog. Esecutiva	€ 46.544,89
Direz Lavori	€ 60.211,26
Prime indicaz sicurezza	€ 3.494,15
Coordin progett	€ 29.206,15
Coordin esecuz	€ 43.676,92
Contabilità	€ 17.219,17
Collaudo statico	€ 5.174,26
Collaudo tecn-amm	€ 11.541,21
Relazione e ind. Geologiche	€ 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e-DL € 323.775,93

Contributo 2% INARCASSA	€ 6.475,52
Oneri ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	€ 31.248,89
Allacciamenti a reti utenze urbane	€ 65.000,00
Opere non suscettibili di preventiva determinazione	€ 2.516,14
	€ 429.016,48

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA € 1.991.460,84

IVA 20% Importo lavori	€ 312.488,87
IVA 20% su spese tecniche	€ 66.050,29
	€ 378.539,16

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA € 2.370.000,00

d. Con deliberazione di G.C. n. 39 del 17/03/2009, trasmessa al concessionario con nota prot. n. 17765 del 02/04/2009,

l'Amministrazione Comunale di Modugno approvava -in evidente ritardo rispetto alla tempistica contrattualmente convenuta- il progetto definitivo presentato dal Concessionario dell'opera.

Ed il mancato rispetto dei termini per l'approvazione del progetto definitivo, sanciti dall'art. 13 della convenzione, abilitava il concessionario a richiedere una revisione della convenzione con aumento della durata della concessione.

Invero, una revisione dell'ammontare del canone annuo a carico del Comune e/o della durata della convenzione, si imponeva anche per effetto della sensibile variazione (registrata in sede di elaborazione del progetto definitivo) dell'importo dei lavori e del valore dell'investimento, eccedenti la misura fissata dall'art. 21 dell'atto di convenzione.

Tanto, è appena il caso di rammentarlo, al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

e. Con nota prot. n. 23396 del 30 aprile 2009 il Dirigente del III settore, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo e della consegna dell'area interessata dall'intervento, autorizzava la INEDIL S.r.l. alla esecuzione dei lavori preliminari alla realizzazione dell'opera.

Va peraltro aggiunto che nel corso della redazione del progetto esecutivo, venivano riscontrate ulteriori variazioni delle condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario descritte all'art. 20 della convenzione.

In particolare, si registravano:

- la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera B.: quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta. (essendo sopravvenute modifiche legislative e normative tali da comportare aumenti delle quantità di particolari lavorazioni e/o considerevoli aumenti su particolari lavorazioni, per effetto delle: 1) nuove norme tecniche per le costruzioni (strutture antisismiche) disciplinate dal D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, che oltre alla ridefinizione

delle strutture comportavano nuove scelte architettoniche coordinate ad esse; 2) nuove norme in materia di ambiente (conferimento a discarica di rifiuti da attività di cantiere) disciplinate da D. Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 17/2007; 3) norme su efficienza energetica (migliori caratteristiche energetiche degli immobili) disciplinate dal D.Lgs. n. 311/2006, che comportavano diverse scelte sui "pacchetti" delle murature e sulle tipologie di infissi nonché su particolari impianti a maggiore efficienza energetica;

- la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera D.: rilascio delle autorizzazioni e del nulla osta necessari per la progettazione e la costruzione dell'opera nei tempi previsti nel cronoprogramma e del piano economico-finanziario;
- la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera E.: assenza di caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili rispetto a quelle accertate in sede di progettazione preliminare nonché di rinvenimento di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere (le indagini geognostiche effettuate sul campo avevano evidenziato una natura del terreno differente rispetto a quanto previsto nelle relazioni geologiche a corredo dei precedenti livelli progettuali. L'effettiva natura del suolo, con consistente presenza di roccia, comportava un sensibile aumento dei costi di scavo).

La sostanziale rivisitazione progettuale dell'opera (imposta dalle variazioni sopra citate) ed il notevole lasso di tempo intercorso tra la presentazione della proposta (2004) e la redazione del progetto esecutivo (2009), rendevano inapplicabile qualsiasi meccanismo di aggiornamento dei prezzi unitari applicati in sede di progetto preliminare, poiché sarebbero emersi valori economici percettibilmente differenti rispetto ai costi reali rilevabili sul mercato.

Dunque, in ossequio al combinato disposto degli artt. 34 e 43 del menzionato d.P.R. n. 554/1999 [a tenore dei quali "La sti-

ma sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata" (dovendo intendersi per "correnti" i listini in vigore al momento della redazione del progetto definitivo) e "Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità", nella redazione del computo metrico estimativo veniva utilizzato quale elenco prezzi unitario il listino prezzi regionale della Regione Puglia 2008 in vigore, non solo al momento della redazione del progetto esecutivo, ma addirittura già al momento della approvazione del progetto definitivo con la richiamata d.G.C. n. 39/2009.

In data 25 giugno 2009, e cioè entro i termini previsti all'art. 4 della convenzione e all'art. 9 del capitolato speciale prestazionale, la INEDIL S.r.l. trasmetteva il progetto esecutivo delle opere comprensivo del seguente nuovo quadro economico, derivante -come detto- dall'applicazione dei prezzi ricavati del citato listino prezzi regionale della Regione Puglia 2008 alle quantità già computate per il progetto definitivo:

Importo Lavoro

Opere edili	€	855.743,01
Opere strutturali	€	713.813,20
Sistemazioni esterne	€	269.663,12
Opere Impiantistiche	€	204.370,81
		<u>€ 2.043.590,14</u>

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prog. Architettonica	€	58.088,11
Prog. Strutturale	€	44.420,36
Prog. Impianti	€	26.323,13
Prog. Sistemaz. Esterne	€	18.238,37
Direz Lavori	€	71.581,22
Sicurezza ex D.Lgs. 81/08	€	83.629,13
Misure e Contabilità	€	22.640,03
Collaudo statico	€	9.400,62
Collaudo tecn-amm	€	12.124,58
Relazioni e ind. Geologiche	€	6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 352.945,55

Contributo 2% INARCASSA	€	7.058,91
Incentivo ex art 92. Comma 5	€	40.871,80
Allacciamenti a reti utenze urbane	€	65.000,00

Opere non suscettibili di preventiva determinazione € 5.814,68

€ 471.690,94

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA € **2.515.281,08**

IVA 20% Importo lavori	€	408.718,03
IVA 20% su spese tecniche	€	72.000,89
		<u>€ 480.718,92</u>

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA € **2.996.000,00**

f. Con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 558/2009 del 30 giugno 2009, trasmessa solo con nota prot. n. 44706 del 03 settembre 2010, l'Amministrazione Comunale di Modugno ap-

provava il progetto esecutivo, ma per un importo dell'investimento pari a quello del progetto definitivo già approvato con la ridetta deliberazione di G.C. n. 39 del 17 marzo 2009.

10,14
g. Sotto diverso profilo, va segnalato che i progettisti e la direzione lavori, in fase di esecuzione, ritenevano di introdurre, dopo confronti verbali con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, una serie di lavorazioni e migliorie riguardanti aspetti marginali e non sostanziali dell'opera, necessari ad adeguare la struttura alle norme sul contenimento energetico.

In particolare tali interventi concernevano:

- migliorie su elementi progettuali già presenti, tra cui, a titolo esemplificativo: 1) sostituzione dei portoncini capostala con porte blindate; 2) sostituzione delle lampade a servizio degli spazi comuni condominiali con lampade a basso consumo per anticipare gli obblighi previsti dalla L. 244/09; 3) potenziamento dell'illuminazione esterna a servizio dei camminamenti condominiali; 4) perseguimento di una classe energetica, ex D.Lgs. n. 311/2006, più alta attraverso la sostituzione dell'impianto classico con un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, la scelta di infissi con vetri di sicurezza a bassa emissività con marcatura CE e la scelta di "pacchetti" di murature di tamponamento a maggiore isolamento termico; 5) sostituzione delle mappette in cls con mappette in pietra maggiormente durature e con minori problemi manutentivi; 6) scelta di infissi con maggiori dimensioni per aumentare l'illuminazione naturale degli immobili; 7) inserimento di un numero maggiore di porte scorrevoli a scomparsa per ottimizzare gli spazi interni.

- Opere e lavorazioni aggiuntive, tra cui, a titolo esemplificativo: 1) ridefinizione delle quote di progetto con inserimento di rampe di accesso a servizio dei diversamente abili; 2) diversa collocazione del vano a-

scensore, anche a causa della nuova definizione delle strutture, e inserimento di nuova ringhiera a servizio del vano scala; 3) impianto di condizionamento a servizio degli alloggi; 4) elettrificazione e comando a motore a servizio delle tapparelle, delle saracinesche dei box e del cancello di accesso alla rampa del piano interrato; 5) inserimento di prese stagne e rubinetti di adduzione idrica sui balconi degli alloggi; 6) montaggio di fotocellule al piano interrato per rilevazione di movimento e accensione automatico dell'illuminazione; 7) verniciatura delle ringhiere zincate per limitare gli interventi manutentivi futuri.

h. Con nota prot. n. 114/10 Dir IS pg del 21 aprile 2010, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21164 del 22 aprile 2010, la Società concessionaria richiedeva ai sensi dell'art. 21 dell'atto di convenzione la revisione della stessa attraverso la rideterminazione del canone annuo previsto all'art. 22 e la proroga del termine di scadenza del rapporto concessorio di cui all'art. 3, come meglio esposto nella relazione di riequilibrio economico-finanziario ad essa allegata.

Nello specifico, la richiesta di riequilibrio indicava quale importo dell'investimento quello evidenziato nel seguente quadro economico (che contempla oltre alle opere previste e computate nel progetto esecutivo presentato l'introduzione delle migliorie sopra menzionate per € 113.140,58 oltre IVA e ulteriori somme derivate):

Importo Lavoro

Opere edili	€ 1.224.897,15
Opere strutturali	€ 593.343,02
Impianto termico	€ 127.383,77
Impianto idrico fognante, antincendio, ecc.	€ 183.767,86
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 131.101,16
	€ 2.160.492,96

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prog. Edile	€ 77.741,25
Prog. Strutturale	€ 46.034,37
Prog. Impianti	€ 38.803,30
Direz Lavori	€ 69.956,23
Oneri Sicurezza ex D.Lgs. 81/2001	€ 81.736,93
Contabilità e misure	€ 24.486,63
Collaudo statico	€ 8.178,31
Collaudo tecn-amm	€ 15.525,81
Relazione e ind. Geologiche	€ 6.500,00
Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL	€ 368.962,83
Contributo 2% INARCASSA	€ 7.379,26
Incentivo ex art 92. Comma 5	€ 43.209,86

Allacciamenti a reti utenze urbane	€ 65.000,00
Opere non suscettibili di preventiva determinazione	€ 2.588,08

€ 487.140,03

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA

€ 2.647.632,99

IVA 20% Importo lavori	€ 432.098,59
IVA 20% su spese tecniche	€ 75.268,42

€ 507.367,01

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA

€ 3.155.000,00

In data 18 novembre 2010 veniva poi trasmesso al Comune di Modugno, e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 59916, il Certificato di ultimazione dei lavori completo del computo delle ridette modifiche migliorative.

i. In via interlocutoria, con nota prot. n. 37272 del 22 luglio 2011, il Responsabile del Procedimento richiedeva alla INEDIL S.r.l. di trasmettere un'ipotesi di revisione ed aggiornamento del Piano economico-finanziario dell'intervento per l'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. N. 558/2009, ipotesi che prevedesse la doppia possibilità di mantenere il periodo di concessione già fissato nella proposta iniziale (pari a 17 anni) e con adeguamento del canone o in alternativa mantenere il canone fissato in convenzione per tutto il periodo della concessione che ovviamente dovrà adeguatamente prolungarsi.

Nel riscontrare tale nota, la società INEDIL S.r.l. confermava peraltro integralmente la riserva espressa nella nota del 21 aprile 2010 e riportata e confermata, ai sensi dell'art. 174 del d.P.R. n. 554/1999, nella Relazione sul conto finale del 14 giugno 2011.

1. Con nota prot. n. 02/12 Dir IS dn del 19 gennaio 2012 veniva comunicata all'Ente Concedente la costituzione della società di progetto AL.C. Modugno S.r.l., la quale subentrava ad ogni effetto nel rapporto concessorio, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

m. Con nota prot. n. 9488 del 15 febbraio 2013, il Dirigente del III Settore LL.PP.-Manutenzione e Servizi ed il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Modugno richiedevano alla AL.C. Modugno S.r.l. di trasmettere una relazione di riequilibrio economico-finanziario dell'intervento per l'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. n. 558/2009, che prevedesse la sola ipotesi di proroga del termine di scadenza del rapporto concessorio, lasciando inalterato l'importo della rata annua di canone.

Con propria nota del 21 febbraio 2013, confermando e ribadendo la riserva espressa dalla originaria società concessionaria, la INEDIL S.r.l., con la nota del 21 aprile 2010 (riportata e confermata, ai sensi dell'art. 174 del d.P.R. n. 554/1999, nella Relazione sul conto finale del 14 giugno 2011), la società di progetto AL.C. Modugno S.r.l. riscontrava la richie-

sta dell'Amministrazione Comunale trasmettendo una nuova ipotesi di riequilibrio economico-finanziario della concessione, che a fronte dell'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. n. 558/2009 prevedeva una nuova durata della concessione.

n. A seguito della comunicazione del 21 maggio 2013 prot. 26573, con la quale il Ministero dell'Interno comunicava al Comune di Modugno -in via definitiva- la propria impossibilità ad assumere impegni ed oneri relativi alla locazione della struttura quale sede per alloggi del personale di stanza presso la Compagnia di Modugno, ed in considerazione della urgente ed improrogabile necessità di provvedere al trasferimento di alcuni uffici comunali, con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18 ottobre 2013, pubblicata il successivo 30 ottobre 2013 (avente ad oggetto " Gestione organizzativa degli immobili comunali. - Atto di indirizzo"), veniva conferito incarico al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di verificare la sussistenza delle condizioni tecniche necessarie per consentire l'utilizzo della Palazzina, realizzata dalla società INEDIL s.r.l. in virtù della convenzione Rep. 2593, quale sede di uffici comunali, attesa la sopravvenuta impossibilità di seguire la originaria destinazione per causa non imputabile all'Ente. Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Servizi e Manutenzioni, a seguito di opportune verifiche, confermava la sussistenza delle condizioni per l'utilizzo dell'immobile quale sede di uffici comunali e con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07 aprile 2014, il Comune di Modugno prendeva atto delle risultanze istruttorie ed esprimeva atto di indirizzo ai Responsabili dei Servizi LL.PP. e Patrimonio al fine di attivare tutte le procedure necessarie per consentire il trasferimento degli uffici comunali presso l'immobile originariamente destinato ad alloggi per i Carabinieri della Compagnia di Modugno.

Ebbene, pur confermando le perplessità già espresse nella nota del 13 dicembre 2013 [in cui si evidenziava che "l'invocato cambio di destinazione d'uso dell'immobile in concessione non

riveste affatto quel carattere di neutralità (sotto il profilo sia giuridico che economico) che gli si vorrebbe attribuire con la nota in riferimento (basti solo pensare all'aggravamento per il concessionario degli oneri di manutenzione ordinaria determinati dalla modificazione degli immobili da private dimore a pubblici uffici)"], preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di mutare la destinazione d'uso dell'immobile, la Società di progetto odierna ricorrente riteneva doveroso predisporre una nuova ipotesi di riequilibrio economico finanziario della concessione caratterizzata da una rimodulazione delle caratteristiche del servizio e della gestione indicate nella proposta progettuale allegata all'atto di convenzione del 05 marzo 2008 (Rep. 2593).

In particolare, secondo tale ennesima ipotesi, in considerazione delle mutate condizioni concessorie, la società concessionaria avrebbe provveduto unicamente alla pulizia delle aree esterne condominiali, di talché, a far data dalla stipula del necessario atto di integrazione alla convenzione in essere, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, sia edili che impiantistiche, dell'intera palazzina sarebbero state a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale concedente.

L'allegato piano economico-finanziario di riequilibrio, a partire dall'importo dell'investimento al lordo di IVA di € 2.996.000,00, desunto dal quadro economico relativo al progetto esecutivo trasmesso con nota del 25/06/2009, perseguiva il riequilibrio dell'intervento lasciando inalterato il canone, ma prolungando adeguatamente il periodo di concessione.

Difatti, partendo dalla struttura del PEF allegato alla proposta della INEDIL S.r.l. veniva costruita una nuova ipotesi di piano economico-finanziario, tenendo conto dell'attuale situazione della concessione, del mercato finanziario nonché della volontà dell'Amministrazione Comunale di variare la destinazione d'uso degli immobili e della conseguente rideterminazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, a partire dalle seguenti condizioni:

- il canone annuo per il primo anno di concessione è fissato dall'atto di convenzione in € 180.000,00 oltre IVA come per legge e, sulla base del meccanismo di aggiornamento fissato all'art. 22 della convenzione, è rideterminato per l'anno 2012 (primo anno di gestione) in € 197.140,13 ($€ 180.000,00 \times (1 + 2,3\%)^1$);
- il cronoprogramma della concessione, prevede una fase di 46 mesi per la progettazione, la sua approvazione e la realizzazione delle opere e una fase di gestione, a partire dal 01/01/2012, in cui percepire il canone previsto dall'art.11 della convenzione;
- una rivalutazione annua del canone pari al 2,3% annuo (ai sensi dell'art. 22 della convenzione).

In considerazione del quadro economico dell'investimento trasmesso in data 25 giugno 2009 unitamente al progetto esecutivo, nel nuovo PEF di riequilibrio venivano considerate quali fonti di finanziamento un Equity (apporto di mezzi propri dall'investitore) pari a circa il 23% dell'investimento, in misura maggiore rispetto alla proposta del 2004, e un finanziamento a m/l termine dell'77% circa. Tale impostazione era anche imposta dai mutati scenari finanziari. Gli oneri finanziari complessivi, comunque, scontavano un tasso medio lievemente più alto, legato all'attuale mercato finanziario e al nuovo orizzonte temporale che passato da 12 a 20 anni di ammortamento più 18 mesi di pre-ammortamento.

Così come per i costi di investimento, anche per i costi operativi (oneri di manutenzione previsti in convenzione) venivano considerati, per il periodo di concessione già trascorso, valori desunti dagli attuali costi reali e comunque in linea con la quantificazione degli stessi indicata nell'elaborato "Caratteristiche del servizio e della gestione" allegata all'atto di convenzione. In considerazione della rimodulazione delle attività di gestione e di servizio, che prevedono a carico del Concessionario unicamente la pulizia aree esterne condominiali, mentre tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, sia edili che impiantistiche, dell'intera palazzina saranno a totale cura e spese

dell'Amministrazione Comunale concedente, a partire dall'ottavo anno di concessione (2015) i costi operativi venivano opportunamente rideterminati e ridotti.

Per far fronte ai costi operativi e di investimento non coperti dal canone annuo e/o dal finanziamento soci, nei primi anni di gestione veniva previsto il ricorso a finanziamenti bancari a breve termine fino ad un tetto massimo di € 400.000,00, ipotizzando un tasso debitorio del 6%.

Come tasso inflativo medio previsto nell'orizzonte temporale della concessione si assumeva la media della variazione dell'indice FOI registrata dall'ISTAT pari al 2,3%.

Come piano degli investimenti e cronoprogramma della concessione, si considerava che la convenzione era stata sottoscritta nel marzo 2008 (e con essa aveva avuto inizio la concessione), i lavori erano iniziati nel 2009 e conclusi entro la fine del 2010, e che gli immobili erano stati resi disponibili a partire dal 01 gennaio 2012, primo anno in cui era stato versato il canone annuo da parte dell'Amministrazione comunale.

Piano di Investimento								
Voci di Investimento	Anno 1 2009	Anno 2 2009	Anno 3 2010	TOTALE				
Opere edili	€	427.871,61	€	427.871,61	€	855.743,21		
Opere strutturali	€	475.876,47	€	237.937,73	€	713.813,20		
Opere impiantistiche	€	68.123,03	€	138.247,21	€	206.370,24		
Sistemazioni esterne	€	-	€	289.863,12	€	289.863,12		
Prog. Preliminare	€	35.577,64			€	35.577,64		
Prog. Definitiva	€	848.96,03			€	848.96,03		
Prog. Esecutiva	€	48.845,45			€	48.845,45		
Direz. Lavori	€	340.41,00	€	37.539,32	€	71.581,22		
Oneri sicurezza ex D.lgs 81/2008	€	67.523,41	€	28.105,72	€	95.629,13		
Contabilità e misure	€	10.788,02	€	11.873,11	€	22.661,13		
Collaudo statico	€	4.470,65	€	4.029,07	€	8.500,72		
Collaudo tec-amn	€	6.768,00	€	0.368,40	€	7.136,40		
Relazione g. ind. Geologiche	€	2.000,00	€	-	€	2.000,00		
Contributo 2% INARCASSA	€	40,00	€	6.282,78	€	6.322,78		
Oneri ex art. 62 D.Lgs. 163/2006	€	-	€	19.437,41	€	19.437,41		
Allacciamenti			€	21.434,39	€	21.434,39		
Opere non suscettibili di preventiva determinazione			€	85.000,00	€	85.000,00		
Oneri assicurativi	€	3.887,03		€	3.887,03	€	3.887,03	
TOTALE	€	6.907,03	€	1.260.729,71	€	1.267.636,74	€	2.519.348,11

IVA su Investimenti	Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE		
IVA 20% sui lavori	€	194.374,12	€	214.343,91	€	408.718,03
IVA 20% sui servizi	€	408,00	€	63.884,34	€	64.292,34
totale IVA	€	408,00	€	248.258,46	€	248.666,46

TOTALE INVESTIMENTI ALLO STADIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE: € 1.516.303,20

Fissati questi parametri, il riequilibrio economico-finanziario dell'investimento veniva perseguito solo intervenendo sulla durata della concessione.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dall'Amministrazione Comunale con la nota prot. 0009488 del 15 febbraio 2013 (ultima richiesta di ipotesi di riequilibrio inviata al Concessionario), la volontà di non intervenire sull'importo del canone annuo comportava la necessità di interventi di versamenti soci in conto capitale per complessivi € 170.000,00, finalizzati alla copertura delle pesanti perdite registrate e/o previste nei primi esercizi di concessione.

La nuova ipotesi di piano economico-finanziario mostrava come la durata della concessione, che consente di perseguire il "rapporto VAN investitore/Investimento" obiettivo fissato, era pari a 37 anni e 10 mesi, per complessivi 38 esercizi (il primo di 10 mesi) e precisamente dal 05 marzo 2008 al 31 dicembre 2045.

Per la determinazione del VAN investitore era stato considerato un tasso di rendimento richiesto, o atteso, del capitale proprio del 6% (nettamente inferiore a quello considerato per il PEF del 2004, ma compatibile con gli attuali scenari finanziari), da cui, unitamente al tasso del capitale di debito indicato nel presente PEF, era stato calcolato un costo ponderato del capitale (WACC) del 4,34%.

Sulla base dei flussi finanziari relativi all'investitore (equity, finanziamenti soci, distribuzione dei dividendi ecc.) e del WACC dell'intervento, mantenendo un valore medio di tesoreria disponibile in linea con le ipotesi del 2004, il V.A.N. dell'investitore nei 38 esercizi di concessione, secondo i valori presenti nel PEF, ammontava a € 495.436,83.

Ne consegue che con una durata della concessione di 37 anni e 10 mesi (dal 05/03/2008 al 31/12/2045) e con una fase di gestione di 408 mesi, in cui percepire n. 34 canoni annui aggiornabili annualmente secondo l'art. 20 della convenzione (dal 2012 al 2045), a fronte di un investimento al netto di IVA di € 2.515.281,08, si registrava un "rapporto VAN investitore/Investimento" pari al 20%.

o. Ebbene, malgrado la disponibilità mostrata dalla odierna ricorrente a soddisfare le esigenze manifestate dalla p.A. concedente (disponibilità che si è tradotta in una fattiva collaborazione per l'individuazione di soluzioni di riequilibrio del piano economico-finanziario compatibili con le risorse dell'Ente), il Comune di Modugno -a tutt'oggi- non si è ancora espresso in ordine alla richiesta di revisione avanzata dalla Concessionaria nel lontano 2010 e successivamente reiterata.

La qual cosa integra di certo gli estremi dell'inadempimento contrattuale, atteso che -a mente del combinato disposto degli artt. 17 e 21 della convenzione sottoscritta *inter partes*- la deliberazione sull'istanza di revisione doveva intervenire entro 20 giorni dalla formulazione della stessa.

Stando così le cose alla A.L.C. Modugno S.r.l. non resterebbe altro da fare che promuovere azione di merito finalizzata all'accertamento del proprio diritto al riequilibrio del piano economico-finanziario posto a base del contratto di concessione sottoscritto con il Comune di Modugno, alla quantificazione dei maggiori importi conseguentemente dovuti da quest'ultimo a titolo di canone annuale, nonché all'accertamento e ristoro dei danni patiti per effetto del denunciato contegno soprasessorio ed inerte illegittimamente serbato dall'Amministrazione comunale di Modugno.

Ciò nonostante, prima di intraprendere la via del contenzioso di merito, ritiene la deducente doveroso esperire un ulteriore tentativo di definizione bonaria della vicenda mediante il ricorso all'istituto di cui all'art. 696 bis del codice di procedura civile, a mente del cui primo comma -come noto- <<L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al

deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti>>.

Ed a tal proposito, al fine di prevenire eventuali strumentali eccezioni in punto di rito, sia consentito evidenziare sin d'ora che non possono esservi dubbi in ordine alla cognizione dell'Ill.mo Giudice adito, giacché come precisato dalla Suprema Corte <<Nel nuovo quadro normativo (D.Lgs. n. 163 del 2006 - Codice degli appalti), non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera (o di costruzione e gestione congiunte), ma sussiste l'unica categoria della "concessione di lavori pubblici", ove prevale il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l'attività organizzativa e direttiva dell'opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione "in quanto, ormai, la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario, come risulta dall'art. 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria" (L. n. 109 del 1994, art. 31 bis; art. 133, c. 1, lett. e), n. 1 C.P.A. - D.Lgs. n. 104/2010)>> (Cass. civile, SS.UU., Ordinanza 09 novembre 2012, n. 19391).

In altri termini, è interesse della ricorrente richiedere una consulenza tecnica che -in contraddittorio con la p.A.- determini, in relazione alle diverse ipotesi di ammontare dell'investimento suscettibile di ristoro, il quantum del canone dovuto a durata della concessione inalterata ovvero, in alternativa, il numero di canoni annuali dovuti ad importo degli stessi immutato.

P.T.Q.M.

voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle Parti, disporre consulenza tecnica preventiva ai

fini della composizione della lite e -conseguentemente- porre al nominando Consulente Tecnico d'Ufficio i seguenti quesiti:

- 1) determini il C.T.U. l'ammontare del canone annuo dovuto, a durata della concessione invariata, dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico-finanziario che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto definitivo approvato con d.G.C. n. 39/2009 (euro 2.370.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010;
- 2) determini il C.T.U. l'ammontare del canone annuo dovuto, a durata della concessione invariata, dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto esecutivo presentato dal Concessionario (euro 2.996.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010;
- 3) determini il C.T.U. il numero dei canoni (di ammontare invariato rispetto a quello fissato in convenzione di concessione) complessivamente dovuti dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto definitivo approvato con d.G.C. n. 39/2009 (euro 2.370.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010;

- 4) determini il C.T.U. il numero dei canoni (di ammontare invariato rispetto a quello fissato in convenzione di concessione) complessivamente dovuti dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto esecutivo presentato dal Concessionario (euro 2.996.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010

In via istruttoria, e con riserva di ulteriori produzioni in prosieguo di procedimento e di nomina del proprio Consulente Tecnico di Parte entro il momento di inizio delle operazioni peritali, si allegano al proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) convenzione di concessione del 05 marzo 2008; 2) determinazione dirigenziale n. 558/2009; 3) nota INEDIL S.r.l. del 21 aprile 2010; 4) nota Comune di Modugno del 03 settembre 2010; 5) certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010; 6) nota ALC. Modugno S.r.l. del 23 gennaio 2012; 7) nota della ALC. Modugno S.r.l. del 24 maggio 2012; 8) nota Comune di Modugno del 08 ottobre 2012; 9) nota Comune di Modugno del 15 febbraio 2013; 10) diffida della ALC. Modugno S.r.l. del 16 aprile 2013; 11) diffida della ALC. Modugno S.r.l. del 16 giugno 2014.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 1.585.000,00 e che pertanto il contributo unificato di iscrizione a ruolo va assolto nella misura di € 843,00 (pari al 50% di € 1.686,00).

Salvo ogni altro diritto azione o ragione.

Taranto, li 29 dicembre 2014.

Avv. Cosimo Recchia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, 110 FEB. 2015
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
LORENZA CALABRESE

Avv. Cosimo Recchia

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI NR. 1721/2015

IL PRESIDENTE DELEGATO

letto il ricorso che precede e ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art.

696 bis c.p.c.;

dispone consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per

l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta

esecuzione delle obbligazioni contrattuali o di fatto illecito specificate in ricorso;

nomina consulente tecnico *ing. Leopoldo MAGALETTI*

residente in

fissa il giorno... *24/2/15* ore 10 per la comparizione delle parti e del

c.t.u.; nonché per il giuramento di rito, davanti a sé nel proprio ufficio, previo

versamento al predetto c.t.u. CTU da parte del ricorrente della somma di Euro

250,00, quale anticipo per spese ed onorari;

fissa lo stesso giorno alle ore 16,00 per l'inizio delle operazioni, ed il termine di

giorni sessanta, dal suddetto, per il deposito della relazione di consulenza;

ordina che il ricorso ed il presente decreto vengano notificati, a cura e spese del

ricorrente, alla controparte e al consulente almeno sette giorni prima della data del

giuramento.

Bari,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Del

dr. Nicola MAGALETTI

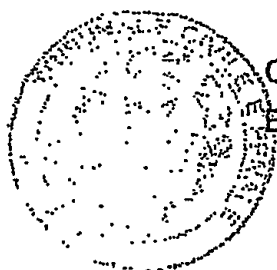
Depositato in Cancelleria

Bari, 16 FEB 2015

IL CANCELLIERE C2

l.s.s.a. Lucianna PUOCI

IL F. U. Z. C. R. I. O. G. I. U. D. I. Z. I. A. R. I. O.
C. a. m. m. P. E. S. A. N. E.



Copia Conforme all'Originale
Bari, 5-4 MAR 2015

Il Funzionario Giudiziario
LOREDANA CORATELLA

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. 53/1994 ss.mm.

Io sottoscritto **Avv. Cosimo Recchia** (cod. fisc. RCCCSM69E19E038T) del Foro di Taranto, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della **AL.C. MODUGNO S.r.l.** società di progetto costituita ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. n. 163/2006, con sede in Noci (BA) alla Via G. Di Vittorio nn. 1/C - 1/D (c.f./p.iva 07270390722 - REA n. 545131), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Stefano Intini (c.f. NTNSTR54L17F915A) per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata a margine del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il 10.02.2015

NOTIFICO

l'allegato atto (costituito dalla riproduzione informatica di copia conforme all'originale cartacea, ottenuto tramite la scansione del seguente documento RICORSO EX ART. 696 BIS CPC al Tribunale Civile di Bari nr. 1721/2015 RG depositato il 10.02.2015 unitamente al PROVVEDIMENTO DI NOMINA CONSULENTE TECNICO E FISSAZIONE D'UDIENZA PER LA COMPARIZIONE DELLE PARTI E DEL C.T.U. PER IL GIORNO 24.03.2015 depositato il 16.02.2015 e rilasciato in copia conforme il 4.03.2015), mediante posta elettronica certificata P.E.C. avente indirizzo mittente recchia.cosimo@oravta.legalmail.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia - ReGIndE, al **COMUNE DI MODUGNO**, in persona del legale rappresentante pro tempore per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione comunale in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo, n. 16 all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. comunemodugno@pec.rupar.puglia.it estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (IPA: <http://www.indicepa.gov.it>).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari nr. 1721/2015 RG.

Attesto che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica (file sottoscritto digitalmente "relata_di_notifica.pdf.p7m"), contiene il file sottoscritto digitalmente "ricorso_ex_art._696_bis_cpc.pdf.p7m" contenente la copia conforme del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. con provvedimento di nomina ctu e fissazione d'udienza per la comparizione delle parti e del ctu depositato il 16.02.2015

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. 53/1994, così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, che l'atto notificato è copia fotoreprodotta conforme all'atto oggetto della notificazione da cui è stata estratta.

Taranto, addì 4 marzo 2015

Avv. Cosimo Recchia

(firma digitale)